

**N.B. Il presente decreto tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 10 del 8 marzo 2003**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 222 del 25 febbraio 2004

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - D.G.R. n. 3854 del 30/12/2003, pubblicata sul Burc n. 7 del 16/2/2004: Approvazione note esplicative.**

#### IL DIRIGENTE

##### PREMESSO:

- che la delibera di **G.R. n. 3854 del 30.12.2003**, pubblicata sul BURC n. 7 del 16.2.2004, ha previsto, tra l'altro, il finanziamento dei progetti esecutivi relativi ad aree per insediamenti produttivi a valenza intercomunale e di interesse provinciale presentati da almeno tre comuni, stabilendo che l'assegnazione dei contributi avverrà in modo prioritario in favore dei progetti esecutivi relativi ad aree PIP mai interessate da precedenti interventi di finanziamento e dei progetti esecutivi di riorganizzazione dal punto di vista infrastrutturale di aree PIP esistenti, finalizzati a migliorarne l'efficienza individuale e di sistema;

- che la citata delibera di GR 3854/2003 precisa inoltre che qualora l'istanza di finanziamento provenga da comuni destinatari di finanziamenti assegnati per gli anni 1999, 2000 e 2001, al fine della ammissibilità della domanda è necessario che venga provato uno stato di avanzamento fisico e finanziario dei lavori del progetto originariamente approvato superiore al 90%;

- che per il resto si rinvia al regolamento di cui alla delibera di GR n. 6130/2001 e, quindi, anche alle note esplicative correlate di cui al decreto dirigenziale n. 200 del 13 marzo 2002, che continueranno a trovare applicazione in quanto compatibili;

##### CONSIDERATO:

- che il rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera di GR 3854/2003 coordinate con il regolamento approvato nel 2001 e con le note correlate potrebbe creare problemi in sede di applicazione delle disposizioni;

##### RITENUTO:

- che sia opportuno predisporre, quindi, per tutti gli Enti interessati, un atto contenente delucidazioni su quegli aspetti della delibera meritevoli di chiarimento, al fine di consentire una corretta predisposizione della richiesta di finanziamento;

- che tale contributo possa essere fornito con la pubblicazione di apposite note esplicative;

- che si possano, pertanto, approvare le "NOTE ESPLICATIVE" alla **delibera della Giunta Regionale n. 3854 del 30.12.2003**, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004, allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

##### VISTE:

- la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3/6/2000, emanata ai sensi del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state attribuite funzioni ai Dirigenti Regionali;

- la circolare n. 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane - Riforma dell'Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie sono state emanate direttive per uniformare le procedure attuative della citata D.G.R. n. 3466/2000;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1469 del 30/03/2001 di nomina del Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario nonché Responsabile del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

##### VISTI:

- il Decreto Dirigenziale n. 1130/A.G.C. 12 del 27/07/2001 recante: "Delega di attività dell'A.G.C. ai Dirigenti di Settore e di Servizio - Registro unico dell'A.G.C.";

- il Decreto Dirigenziale n. 2366/A.G.C. 12 del 13/12/2001 recante: "Delega di attività dell'A.G.C. ai Dirigenti di Servizio incardinati";

- il Decreto Dirigenziale n. 2001 del 24/04/2002 del Coordinatore dell'A.G.C. AA.GG., Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo di nomina del responsabile del Servizio 01 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo:

DECRETA

Per le considerazioni esposte in premessa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare le "NOTE ESPLICATIVE" alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 3854 del 30.12.2003**, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 16 febbraio 2004, che, allegata al presente decreto, ne fanno parte integrante e sostanziale;

- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessore alle Attività Produttive, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane-Riforma dell'Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;

- di inviare al B.U.R.C. per la pubblicazione.

25 Febbraio 2004

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Filippo Diasco

**Delibera di G.R. n. 3854 del 30.12.2003** - Concorso finanziario annuo della regione nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per l'acquisizione e la realizzazione di infrastrutture nei piani di insediamento produttivi - Piano di finanziamento 2003;

#### NOTE ESPLICATIVE

##### A) PROGETTI FINANZIABILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL FINANZIAMENTO

Sono finanziabili prioritariamente i progetti esecutivi di PIP intercomunali relativi ad almeno tre comuni, siano essi di nuova realizzazione o si configurino quali interventi di riorganizzazione dal punto di vista infrastrutturale di PIP esistenti.

Sono finanziabili, in via residuale, i progetti esecutivi riferiti a PIP intercomunali costituiti da 2 comuni e quelli comunali: il loro finanziamento potrà avvenire, infatti, solo se saranno disponibili fondi dopo il soddisfacimento di tutte le istanze relative ai progetti esecutivi di PIP presentati da almeno tre comuni, salvo quanto di seguito precisato.

Nel caso di progetti esecutivi riferiti a PIP comunali, qualora il Comune proponente sia stato destinatario negli anni 1999-2000-2001 di finanziamento regionale, al fine dell'ammissibilità della domanda è necessario che venga dimostrato uno stato di avanzamento, fisico e finanziario, del progetto a suo tempo finanziato superiore al 90%.

Il suddetto requisito di ammissibilità deve intendersi prescritto per i PIP comunali; per i PIP intercomunali, tale requisito viene richiesto solo qualora l'area PIP interessata dalle nuove opere da finanziare sia stata già destinataria di interventi di finanziamento negli anni 1999-2000 e 2001.

##### B) INTERCOMUNALITA'

I PIP intercomunali sono quelli localizzati su aree che ricadono nel territorio di più comuni confinanti.

Nell'accezione di PIP intercomunali si ricomprendono anche quei progetti di PIP presentati da più Comuni e ricadenti nel territorio di uno solo dei Comuni interessati, a condizione che la fruibilità dell'area venga garantita anche agli altri comuni interessati con le modalità indicate al punto C) che segue.

Non è richiesto, in tal caso, che i Comuni siano tra di loro necessariamente confinanti, essendo sufficiente che l'area individuata si ponga in un rapporto di funzionalità e strumentalità per tutti i Comuni interessati, basato su fattori logistici e di mercato, e che i territori comunali siano contigui.

##### C) MODALITA' DI COSTITUZIONE DELL'INTERCOMUNALITA'

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, i Comuni interessati al finanziamento del progetto di PIP intercomunale dovranno far pervenire la documentazione attestante il perfezionamento di una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 34 del T.U. n. 267/2000.

Tra gli enti dovrà risultare perfezionata entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze di finanziamento una delle seguenti procedure di associazione:

- Unione dei Comuni (art. 32)
- Consorzio di Comuni (art. 31)
- Accordo di programma (art. 34)
- Convenzione (art. 30)

Alla istanza di finanziamento dovranno essere allegati il regolamento e la convenzione, sottoscritta dai rappresentanti di ogni singolo ente - approvati dai competenti organi consiliari - aventi ad oggetto la disciplina del rapporto tra i diversi comuni, con indicazione:

- del soggetto capofila, delegato alla presentazione degli atti;
- dei criteri di riparto dell'area PIP tra le amministrazioni comunali interessate;
- dei criteri di riparto della spesa del mutuo;
- delle modalità di esecuzione delle procedure di acquisizione ed esecuzione delle opere pubbliche;
- delle norme per l'assegnazione dei suoli e per la gestione delle aree urbanizzate;

- delle attività delegate ai singoli enti.

**D) RIORGANIZZAZIONE DI PIP ESISTENTI**

La riorganizzazione di PIP esistenti da un punto di vista infrastrutturale si attua mediante la realizzazione di opere, comuni ai PIP interessati, di urbanizzazione primaria, così come individuate dall'art. 4 - comma 1 - della Legge 29 settembre 1964 n. 847, idonee a garantire una maggior efficienza del sistema produttivo.

**E) CRITERI DI PRIORITA'**

Sono finanziabili prioritariamente i progetti esecutivi di PIP intercomunali presentati da almeno tre Comuni.

Tra i progetti esecutivi di PIP intercomunali di nuova realizzazione presentati da almeno tre comuni è riconosciuta priorità a quelli relativi a Comuni mai interessati da precedenti interventi di finanziamento.

Nel caso di PIP intercomunali presentati da almeno tre comuni costituisce titolo preferenziale il maggior numero di Comuni che partecipano all'iniziativa.

I progetti esecutivi di realizzazione di nuovi PIP sono preferiti rispetto a quelli di riorganizzazione dei PIP esistenti.

Un volta esaurite le istanze di finanziamento relative a progetti esecutivi di nuovi PIP e di riorganizzazione dei PIP esistenti presentati da almeno tre comuni, con gli stessi criteri di priorità esposti, in presenza di fondi residuali si ammetteranno a finanziamento le istanze relative a progetti esecutivi di nuovi PIP e di riorganizzazione dei PIP esistenti presentate da almeno due comuni e di seguito le domande relative a progetti esecutivi di PIP comunali.

Per tutto quanto non previsto nella delibera n. 3854/03 e nelle presenti note, trovano applicazione le prescrizioni contenute nel regolamento di cui alla D.G.R. n. 6130/01 e nelle relative note esplicative, in quanto compatibili.